

Civile Ord. Sez. 6 Num. 22611 Anno 2021

Presidente: VALITUTTI ANTONIO

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

Data pubblicazione: 10/08/2021

ORDINANZA

sul ricorso 7184-2019 proposto da:

RIGNANESE VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA G. B. MARTINI 13, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DI
PORTO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente-

contro

VALSIR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall'avvocato ANTONIO FALCINELLA;

- controricorrente-

contro

1553
—
21

FALLIMENTO FIR SETTIMO SRL, ROBERT BOSCH SPA,
FABBRICA ITALIANA VALVOLE SRL, FERROLI SPA,
TIEMMEW RACCORDERIE SPA;

- intimate -

avverso la sentenza n. 93/2019 della CORTE D'APPELLO di
L'AQUILA, depositata il 18/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.

Rilevato che

Vincenzo Rignanese proponeva reclamo avverso la sentenza
dichiarativa di fallimento della FIR Settimo srl in liquidazione,
pronunciata dal Tribunale di Chieti, facendo rilevare la mancata
valutazione sia dello stato di insolvenza secondo il criterio applicabile
alle società in liquidazione del rapporto patrimoniale tra attivo e
passivo, sia dei riflessi negativi sul conto economico della società
debitrice di oneri finanziari derivanti da fatti di usura penalmente
rilevanti nei confronti di istituti di credito, sia del «sostanziale
equilibrio tra la massa debitoria e la sommatoria dei crediti, rimanenze
e liquidità» che rendeva possibile un rilancio aziendale.

La Corte d'appello de L'Aquila, con sentenza del 18 gennaio 2019,
rigettava il reclamo.

Per quanto ancora interessa, ad avviso della Corte, lo stato di
insolvenza era determinato anche da debiti ordinari inadempiti, di
importo rilevante (oltre euro 500 mila), estranei ai rapporti tra la
società e il ceto bancario; la capacità dell'impresa di fare fronte
all'adempimento delle obbligazioni (per le quali non operava la
moratoria legale prevista per i debiti verso gli istituti di credito) era

Ric. 2019 n. 07184 sez. M1 - ud. 16-02-2021

-2-

rimasta esclusa all'esito degli accertamenti del c.t.u., non rilevando in senso contrario il sostanziale equilibrio patrimoniale e finanziario esistente in epoca risalente (2012); a diversa conclusione non si poteva pervenire in base al criterio, applicabile alle società in liquidazione, del rapporto patrimoniale tra attivo e passivo, avendo il debitore che invochi detto criterio l'onere, nella specie non assolto, di *«indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso»*; era significativo che la debitrice, pur avendo depositato una domanda di concordato preventivo con riserva, non era stata in grado di formulare alcun piano di soddisfazione dei creditori con le risorse disponibili, ciò inducendo a ritenere inverosimile la sufficienza di dette risorse ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei debiti, pure escludendo il ceto bancario dal novero di questi ultimi.

Avverso questa sentenza il Rignanese, in proprio e quale liquidatore della FIR Settimo, propone ricorso per cassazione, resistito dalla Valsir spa, istante nel procedimento per la dichiarazione di fallimento. Il ricorrente ha presentato memoria.

Considerato che

Con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, non avendo la corte territoriale utilizzato il criterio di accertamento dello stato di insolvenza previsto per le società in liquidazione, volto a verificare *«se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono di assicurare l'uguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali»* (Cass. n. 13644 del 2013). In particolare, la Corte avrebbe omesso di valutare i crediti restitutori vantati nei confronti degli istituti di credito in relazione ad indebiti derivanti da illeciti bancari, nonché il valore dell'attivo patrimoniale certificato nel bilancio

Ric. 2019 n. 07184 sez. M1 - ud. 16-02-2021

-3-

di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, omettendo anche di esercitare i poteri ufficiosi di indagine.

Il primo profilo è inammissibile: esso richiama una consulenza contabile di parte (ing. Rastrelli) che si afferma depositata nella procedura prefallimentare, senza precisarne il contenuto nel corpo del motivo che risulta dunque non specifico, in violazione dell'art. 366, n. 4 e 6, c.p.c., con l'effetto di sollecitare il compimento di apprezzamenti di fatto preclusi in questa sede; inoltre, esso trascura di considerare che lo stato di insolvenza accertato è conseguenza in parte di debiti inadempiti non bancari, cioè estranei ai rapporti tra la società e il ceto bancario.

Il secondo profilo, concernente l'attivo patrimoniale, è fondato. La sentenza impugnata non ha dato conto del bilancio di esercizio della FIR Settimo chiuso al 31 dicembre 2015, depositato nella fase prefallimentare, da cui risultava un valore dell'attivo patrimoniale di € 3680436,00 (per immobilizzazioni materiali, rimanenze, crediti verso clienti, ecc.), che si assume superasse le passività, alla luce del quale l'affermata inverosimiglianza delle risorse disponibili ad assicurare il soddisfacimento dei debiti sociali è priva del supporto motivazionale minimo, al di sotto del quale la sentenza è censurabile, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

Di conseguenza, risulta privo di sicuro ancoraggio alla fattispecie concreta il principio di diritto che la Corte territoriale ha inteso applicare, secondo cui la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (*cf.* Cass. n. 25167 del 2016, n. 24660 e 28193 del 2020).

Ric. 2019 n. 07184 sez. M1 - ud. 16-02-2021


-4-

In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello de L'Aquila per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello de L'Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.

Roma, 16 febbraio 2021

Il Presidente


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 1.0 AGO. 2021.